Lex Romana Visigothorum - Contenuti struttura e tradizione (Ravenna Capitale XIII)

(Aquileia, 28-29 ottobre 2022)

1. Il XIII Convegno Internazionale organizzato dall'Associazione Ravenna Capitale d'Occidente, dal titolo *Lex Romana Visigothorum - Contenuti Struttura Tradizione*, si è svolto nel mese di ottobre del 2022, nelle giornate comprese tra il 28 e il 29. La volontà del Consiglio direttivo dell'Associazione è stata quella di organizzare un convegno che potesse anche essere un'occasione di festa per tutti i partecipanti poiché ha rappresentato la possibilità di incontrarci nuovamente dopo un tempo difficile e di condividere le giornate di studio non più attraverso lo schermo del pc ma davvero insieme. Da ciò la scelta di una *location* diversa: infatti quest'anno l'incontro di studio non si è svolto a Ravenna (come solitamente accade) bensì ad Aquileia; inoltre anche le modalità dei lavori sono state nuove: ai momenti dedicati alle relazioni e alla discussione di queste si sono alternate le visite dedicate ai monumenti e ai luoghi più importanti e suggestivi del piccolo centro, condotte tutte dal Professore Andrea Spiriti (Università dell'Insubria), poliedrico e carismatico cicerone. Il desiderio era quello di «regalare Aquileia a tutti noi» e posso confermare, avendo avuto la possibilità e la fortuna di partecipare a queste giornate che l'intento è pienamente riuscito.

I lavori sono iniziati il giorno 28 ottobre in mattinata presso il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia.

Ad aprire la giornata sono stati i ringraziamenti pronunciati dalla Professoressa Paola Biavaschi (Università dell'Insubria) la quale ha coinvolto in questi anche la Dottoressa Marta Novello, direttrice del Museo, sede dei lavori, e ha inoltre riportato a tutti le parole di saluto del Professore Andrea Trisciuoglio (Università degli Studi di Torino) il quale, per motivi personali, non ha potuto partecipare.

Il primo intervento, dal carattere introduttivo rispetto all'intero convegno, è stato quello della Prof. Gisella Bassanelli Sommariva dal titolo *Due parole d'introduzione*. Dopo aver ringraziato tutti i partecipanti la Professoressa ha principiato con l'illustrare il tema della sua relazione e le motivazioni di tale scelta. Oggetto dei lavori scelto per il convegno è stata la *Lex Romana Visigothorum*: era giunto il momento, nel risveglio degli studi sul tardo antico, di soffermarsi, anche in modo originale, su tale testo, a prescindere dall'enorme bibliografia su di essa. La stessa denominazione della legge, nota come *Breviarium* o *Lex Romana Visigothorum*, è frutto della dottrina moderna poiché di fatto il testo legislativo non ha un nome specifico e quando ad esso altre fonti, come il *Commonitorium*, si riferiscono utilizzano il termine generico *Liber*. Le due denominazioni attribuite dalla dottrina sono tra di loro differenti laddove il termine *Breviarium* è generico, quello di *Lex Romana Visigothorum*, anche se più corretto sotto alcuni profili, induce a pensare che gli autori di tale testo siano i Visigoti (ed è questa, infatti, l'opinione della più recente dottrina).

La Prof. Bassanelli Sommariva ha invitato invece a considerare che gli autori di tale testo siano Romani, giuristi romani niceni, non Goti ariani. Tale ipotesi appare plausibile da molteplici punti di vista. I redattori sarebbero quindi giuristi romani: pensiamo

DOI CODE: 10.1285/i22402772a12p535

a coloro che lavorano nelle scuole di Arles, nelle sedi episcopali nicene e nelle grandi abbazie, dotate di ricchi archivi dove si studiavano gli antichi codici e si conosceva il diritto romano. Si tratterebbe comunque sempre di giuristi che guardano al diritto non quale oggetto di uno studio astratto o speculativo ma con una finalità eminentemente pratica: una cultura giuridica funzionale all'ambiente socio-economico, un sapere volto a risolvere i problemi pratici che si hanno in quel determinato territorio e momento storico. Questa legge inoltre è l'unica delle cosiddette leggi romano-barbariche che contiene norme romane citate in modo tecnico e puntuale.

Risulta necessaria, inoltre, anche la lettura del *Commonitorium*. Esso si ispira alla Nov. Th. 1 anche se si distacca da questa sotto diversi profili molto interessanti. Intanto nella Novella vengono nominati e ringraziati i commissari uno per uno nominalmente, nel *Commonitorium* ci si rivolge, quali compilatori, a *sacerdotes* e *nobiles viri*. La relatrice si è chiesta dunque se questi sacerdoti fossero ariani o niceni e da qui è sorta la sua curiosità perché credeva che tale interrogativo fosse di facile risoluzione ma tale non si è rivelato. Inoltre nella Novella ci sono tracce evidenti del fatto che Teodosio, nell'ordinare la compilazione, abbia indicato i criteri, mentre nulla di ciò appare nel *Commonitorium*.

Quest'ultimo segue la Novella anche nella clausola finale, interpretata come la parte del testo che conferisce esclusività legislativa al *Breviarium*. L'ipotesi che gli autori fossero giuristi romani locali spiegherebbe anche il fatto che il *Breviarium* contiene pochissimo diritto pubblico. Sono rappresentati in modo pressoché simbolico tutti i libri dal decimo al sedicesimo del Codice Teodosiano, con un'unica eccezione rappresentata dai titoli dedicati al processo, contenuti nel libro undicesimo. Degli altri libri, cioè quelli che vanno dal decimo al sedicesimo, ci sono pochissime costituzioni.

Questo sarebbe spiegabile se pensassimo ad un ambiente, quello dei compilatori ma anche quello dei destinatari del testo, non composto dalla classe dirigenziale del Regno visigoto.

È presente la fattispecie delle *repetundae* ma essa riguarda i giudicanti (perché il termine *iudices* è nel *Breviarum* riferito ai giudici del processo) quindi la sentita tematica della condotta di questi.

Per contro nella *Lex Romana Visigothorum* si coglie una particolare attenzione sul diritto successorio (è infatti l'unica materia in cui ci sono molte costituzioni di epoca recente); questa particolarità si spiega collocando il testo nel suo ambiente specifico: le chiese nicene (forse anche quelle ariane) avevano interesse a tale regolamentazione per via dei numerosi lasciti e disposizioni di ultima volontà a loro favore frequenti nell'epoca.

Ulteriore prova dell'ipotesi avanzata dalla relatrice è rappresentata dalle *Interpretationes*. Esse, per quanto riguarda le costituzioni imperiali, sono la traduzione in linguaggio giurisprudenziale del testo scritto con linguaggio retorico e a questa funzione se ne aggiungono altre. Contengono infatti le indicazioni dei compilatori, dimostrando così come questi sono consapevoli che stanno redigendo un'opera unitaria e, in esse, gli autori dimostrano non solo di avere una conoscenza del diritto romano ma anche di ragionare proprio come dei giuristi romani, per i quali era solito 'interpretare' i provvedimenti dei principi e poi degli imperatori di un livello inoltre «non scadentissimo».

Infine, l'ultima clausola del *Commonitorium*. Questa è sicuramente scritta in modo scorretto e non può essere intesa come espresso divieto di applicare leggi precedenti o successive al *Breviarum* (ed infatti nulla lo impedì nella pratica). La scrittura scorretta di tale clausola ci consente di dire che il livello di cultura giuridica degli estensori del *Commonitorium* è bassissima a differenza di quella dei compilatori del *Breviarum*. *La Lex Romana Visigothorum*, intesa quindi come testo legislativo scritto da Romani e contenente diritto romano, ebbe una grande e lunga applicazione anche in quei territori che mai conobbero i Visigoti.

Alla relazione della Prof. Gisella Bassanelli Sommariva ha fatto seguito l'intervento del Prof. Detlef Liebs (Universität Freiburg) *La cosiddetta Epitome Guelferbitana della Lex Romana Visigothorum*. Il manoscritto oggetto della relazione è stato probabilmente redatto dopo il 571. L'opera è composta da brevi o brevissimi passi tratti dal *Breviarum*. L'Epitome Guelferbitana è pensata, a differenza di altre epitomi, come strettamente dipendete dalla *Lex Romana Visigothorum* alla quale fa frequentemente rinvio. L'Epitome mantiene la sequenza propria dei titoli del *Breviarium*, in alcuni casi riassume, in un'unica, più disposizioni, altre volte ne cambia l'ordine. Rispetto al *Breviarium* è dedicato maggior spazio alle *leges*. In virtù del linguaggio utilizzato dai compilatori dell'Epitome, il relatore ritiene che sia più corretto datare questo documento attorno al sesto secolo e comunque di certo non porlo in un periodo di grave decadenza del diritto romano poiché, nonostante alcuni errori dovuti alle numerose trascrizioni, le disposizioni in esso contenute appaiono chiare e aventi carattere tecnico.

Alcune di esse divergono da quanto contenuto nel *Breviarum*: infatti vediamo che nell'Epitome vengono accolti alcuni principi di diritto di età sicuramente successiva rispetto alla redazione della *Lex Romana Visigothorum*.

Caso significativo in questo senso è sicuramente rappresentato dalla posizione giuridica dei Giudei che nell'Epitome conosce un peggioramento, così come andava accadendo anche nella realtà sociale e politica. Relativamente alla zona di produzione del documento, vista anche l'eliminazione delle norme relative ai reati compiuti sul mare, si propende per la parte orientale del regno dei Franchi.

Ha fatto seguito una discussione.

2. I lavori sono ripresi nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo una visita al Museo Archeologico. La sessione pomeridiana è iniziata con la relazione del Prof. Boudewijn Sirks (Università di Oxford) *The Lex Romana Visigothorum and its setting of the colonate*. Il relatore ha evidenziato come il significato della scelta dei testi presenti nella LRV, tratti dal Codice Teodosiano, dalle Novelle, dalle *Pauli Sententiae*, dall'Epitome di Gaio, sia legato ad una loro interpretazione, in particolare quelli riguardanti la condizione del colonato, la loro discendenza e il sistema fiscale. Per quanto riguarda il sistema fiscale non è chiaro se i pochi testi sulla tassazione nella *Lex Romana Visigothorum* riflettano una continuazione o una modifica del sistema fiscale romano.

Quest'ultimo fu sostituito da un sistema nel quale il proprietario terriero pagava direttamente al re una somma come affitto. Nella LRV non ci sono molte costituzioni prese dal Codice Teodosiano che organizzino le tassazioni: CTh. 11.1.15 e 16 che regolavano i tributi in natura; 11.3.3 e 4 che ordinavano ciò che l'acquirente o l'acquisitore,

parziale o totale, di un terreno doveva riconoscere come imposta in natura e registrare il proprio nome nel registro fiscale; 11.6.1 che regolava la *superindictio*, e 11.7.4 e 20 di cui la c.4 permetteva la vendita di terreni i cui proprietari rifiutavano di pagare le tasse, e la c. 20 puniva gli esattori fraudolenti. Delle costituzioni riguardanti la tassa sulla persona fisica presente nel Codice di Giustiniano (CTh. 13.11.2 = C. 11.48.10) e in altri testi non vi è traccia.

La scelta delle costituzioni confluite nel Breviarum chiarisce che il colonato non era più legato all'imposta sul reddito ma che il ruolo dei coloni consisteva nel coltivare la terra e nel procurare ai proprietari entrate con le quali si poteva pagare l'imposta fondiaria. Si può quindi affermare che la situazione del colonato, intorno al 506 nelle provincie occidentali, risultava presentare le seguenti caratteristiche; non era più legato alla tassa sulla persona fisica ma il suo ruolo era quello di fornire al proprietario un reddito con il quale si poteva pagare l'imposta fondiaria. Inoltre, l'interpretazione alla CTh. 5.18.1 e della Nov. Val. 31 e 35 considera come criteri per il colonato solo l'eredità e la discendenza. Presi da soli essi fanno del colonato uno status di persona, indipendente da altri criteri, contrariamente a quanto avveniva in Oriente, dove la tassazione sulla persona fisica e il colonato erano collegati e l'abolizione della tassa implicò l'abolizione del colonato. Il colonus diviene, pur essendo persona libera, sottoposto all'autorità di un proprietario terriero, vincolato al suo signore. Ciò significa che i suoi figli seguono lo stato di sottoposto. La Lex Romana Visigothorum presenta, quindi sia continuità con il diritto romano nella aderenza ai testi, sia cambiamento rispetto ad esso, in virtù dei testi scelti e delle interpretazioni redatte.

Dopo una breve discussione, la Prof. Giorgia Maragno (Università di Trieste) ha svolto la relazione L'Epitome visigotica dei Codici Gregoriano e Ermogeniano: profili di diritto successorio. La relatrice ha preso le mosse dalla considerazione che la Lex Romana Visigothorum contiene, in forma epitomata e corredati da interpretazioni, i Codici Ermogeniano e Gregoriano. Il Breviarium, come visto anche nelle relazioni precedenti, contiene altre opere ben più estese che si susseguono in un determinato ordine: il Codice Teodosiano, le Novelle post teodosiane, le Pauli Sententiae, l'Epitome Gai, i due Codici di cui si discute e un frammento dei responsi di Papiniano. Deve anche essere ricordato che il contenuto del Gregoriano e dell'Ermogeniano è considerato dai compilatori alariciani quale iura (non come leges poiché queste deriverebbero solo dal Codice Teodosiano e dalle Novelle) probabilmente perché i due codici sono opera di giuristi, sia pure vicini all'ambiente di Corte e perché i provvedimenti delle cancellerie usano il linguaggio dei giuristi. Seguendo l'edizione critica redatta da Krüger, nel Breviarium sono confluiti 23 rescritti tratti dal Codice Gregoriano e solo due tratti da quello Ermogeniano. Lo scopo perseguito nella selezione era quello di inserire nella raccolta i casi che più avevano rilevanza nella pratica e che rispecchiavano una casistica vera o verosimile in nome della completezza, al fine quindi di colmare i vuoti con norme dettagliate. In occasione del decimo Convegno di Ravenna Capitale nel 2018 la Prof. Maragno si era occupata di analizzare all'interno dell'Epitome i rescritti che presentavano contenuto negoziale; in questa sede invece l'attenzione viene posta su quelli relativi al diritto successorio (intendendo con questa espressione la successione *mortis causa*).

Lo scopo che si persegue, già tracciato dalla precedente ricerca, è quello di analiz-

zare i testi secondo una determinata prospettiva, volta a far emergere il carattere del *Breviarium* come sistema organico.

Per l'analisi dei rescritti, nell'ordine nel quale questi sono inseriti nel *Breviarum*, bisogna iniziare dal titolo quarto del libro terzo in cui sono presenti due testi accompagnati da un'*interpretatio* comune nei quali si fa espresso riferimento alla dote in connessione al testamento inofficioso.

Andando a verificare se questo stesso tema è già stato trattato in altri luoghi del *Breviarium*, vediamo che non si hanno ripetizioni.

3. Dopo una breve discussione, è poi intervenuta la Prof. Lorena Atzeri (Università di Milano) *Le Pauli Sententiae nella Lex Romana Visigothorum. Le interpretationes: un secolo di studi.*

La relatrice ha introdotto il proprio lavoro, incentrato sulle *Pauli Sententiae* all'interno del *Breviarum* (*Pauli Sententiae Visigotiche*), al fine di mettere in luce gli aspetti problematici e le eventuali questioni ancora aperte dopo un secolo di studi. Così come è avvenuto per gli altri testi confluiti nella LRV anche per le *Pauli Sententiae* i compilatori hanno compiuto una selezione.

Che il suddetto testo sia un'opera che ha goduto di grande notorietà, soprattutto nella prassi giudiziaria è ampiamente noto. La validità delle PS viene confermata da Valentiniano III, nella cosiddetta legge delle citazioni (CTh. 1.43). Sono esigenze pratiche e di velocizzazione dei processi che animano la compilazione visigotica e che rendono necessaria la presenza delle PS.

Qual è il rapporto tra le PSV e le altre parti della LRV? Nel *Breviarium* le PSV seguono immediatamente l'*Epitome Gai* alla quale sono legate anche da un nesso sistematico: infatti dopo aver selezionato dalla forma parafrasata delle Istituzioni di Gaio la sola materia relativa al diritto delle persone, al diritto successorio e al diritto delle obbligazioni in generale, i compilatori alariciani allacciano senza quasi nessuna interruzione l'estratto delle PS, i cui primi titoli del libro primo costituiscono la continuazione della trattazione della materia negoziale e delle obbligazioni. In taluni manoscritti più antichi della LRV emergerebbe tuttavia una funzione delle PSV come sussidiarie e integrative anche rispetto al Codice Teodosiano (l'aspetto, preso in considerazione da studiosi meno recenti, è stato nuovamente messo in evidenza dal Prof. Liebs nel 2013). In alcuni manoscritti tra cui il Codice *Legionensis*, tra l'*incipit* delle PSV e la prima sentenza è presente questa formula: «si è convenuto di annettere all'opera (cioè alla LRV) prelevandolo dal *corpus* delle PS ciò che non si trova inserito nel Teodosiano al fine di risolvere le liti». Alla paternità visigota di questa formula danno credito sia gli editori del Codice *Legionensis* sia il Prof. Liebs.

Comunque sia, inserita già dai compilatori di Alarico o posteriormente, essa mette in luce il rapporto tra le PSV e l'estratto del Codice Teodosiano presente nella LRV. Relativamente ai rapporti tra il testo originario delle PS e quello presente nella LRV gli studiosi sono d'accordo che non siano intervenute alterazioni o parafrasi; anche il mandato conferito ai compilatori parla solo di *electio, collectio, explanatio* dei materiali ma non di un potere di emendazione o alterazione. Le *interpretationes* delle PSV sono state oggetto di numerosi studi: è generalmente riconosciuto che queste siano state elaborate

da un giurista di scarsa cultura, avente poca confidenza con latino e può essere avanzato il dubbio che questi non sia lo stesso compilatore del *Breviarium*.

Come illustrato nella relazione, rimane ancora qualche spazio di indagine su questi testi che potrebbe dare risultati interessanti, come un approfondimento del rapporto con le altre parti del *Breviarium* condotto sulla base di un'analisi comparatistica, sistematico-sostanziale così come un ulteriore approfondimento sull'autore delle interpretazioni.

La giornata si è chiusa con una discussione sulla relazione Atzeri.

4. La terza e ultima sessione del convegno è stata presieduta dal Prof. Salvatore Puliatti (Università di Parma). I primi due interventi, quello del Dott. Francesco Maria Colombo (Università dell'Insubria) e quello della Prof. Paola Biavaschi, sono stati concepiti come un lavoro condotto in comune e come tali sono stati esposti.

La prima relazione è stata quella del Dott. Francesco Maria Colombo, *Le interpretationes alle Novellae di Valentiniano III: testi e contesti.* L'intervento ha come oggetto le novelle di Valentiniano III, imperatore d'Occidente, contenute nella *Lex Romana Visigothorum* e le loro relative, se presenti, interpretazioni. Le Novelle riportate, datate tra il 444 e il 452, sono 12 (più esattamente 13, perché due sono unite sotto lo stesso titolo). Sei sono rivolte ad Albino Flavio, prefetto del pretorio della Gallia, quattro a Firminio, prefetto del pretorio in Italia e in Africa, una al Senato, uno a Massimo *patricius* ed una a Ezio Flavio. Di particolare interesse risulta essere la Novella 3, rivolta a Massimo *patricius*, datata il 10 dicembre del 445. Essa presenta alcune problematiche non del tutto chiarite. Per prima cosa è indirizzata a Massimo *patricius* e datata il 10 dicembre del 445. Tale intestazione lascia aperte alcune ipotesi sia sulla datazione che sull'intestazione.

Tra le varie spiegazioni la più probabile, sostenuta anche da Bianchi Fossati Vanzetti, è quella che alla carica onorifica di *patricius* si affiancassero anche compiti nella pubblica amministrazione. Tale tesi sarebbe sostenuta anche dalla Novella 11, rivolta ad Ezio quale *patricius* e non *magister utriusque militiae*. La Novella 7, datata 450, è uno dei pochi esempi d'intestazione completa: rivolta al Senato, essa presenta delle formule tipiche dell'età repubblicana come quella di rivolgersi ai consoli definendoli *patres conscripti*. Inoltre il testo è in forma di epistola e presenta i caratteri dell'orazione.

La relazione della Prof.ssa Paola Biavaschi, *Dialettica e continuità nelle Novelle di Valentiniano III*, si è posta in continuità con la precedente. Essa si è posta l'obiettivo di analizzare ragioni e problemi legati alle interpretazioni delle Novelle di Valentiniano III, presenti nella *Lex Romana Visigothorum*. Per tale studio devono esser presi in considerazione diversi vari fattori. In primo luogo la selezione operata dei compilatori del *Breviarum*, successivamente la loro interpretazione e la loro applicazione nel periodo storico.

In particolare, indagare sulla la ragione per cui si siano ritenute necessarie, in alcuni casi, le interpretazioni a costituzioni che erano datate solo pochi decenni prima. Per ultimo il carattere indipendente delle interpretazioni, tanto che nell'Alto Medioevo esse andarono a costituire un *corpus* che ebbe un suo uso, molto più ampio di quello delle stesse costituzioni. Ritornando al criterio di selezione si nota che le costituzioni scelte riguardano in genere temi quali il diritto di famiglia, la successione, il colonato, la corruzione, la prescrizione. Spesso, come già affermato durante il convegno, tali tematiche erano legate agli interessi della Chiesa dell'epoca. Sono invece assenti temi che si riferivano a problematiche legate al particolare momento storico del regno di Valentiniano III, quali ad esempio la fiscalità e le problematiche sociali ed economiche legate ai rapporti sempre più tesi con i Vandali. Inoltre le interpretazioni alle costituzioni delle Novelle presenti nella *Lex* presentano tra loro diversità: a volte esse sono brevi e riassumono il testo delle costituzioni, quasi massime, altre estese, scritte in un latino molto chiaro. La ragione di tale differenza non è di semplice comprensione, in parte sicuramente la riposta può essere che i principi, a cui si rifanno, dovevano servire ad un uso concreto e idoneo al contesto storico.

La relatrice conferma, comunque, una decisa continuità tra il diritto romano e la *Lex Romana Visigothorum*, continuità e sopravvivenza del diritto, date proprio dalla sua capacità di trasformarsi.

La parte occidentale si diversifica da quella dell'oriente proprio perché trova la propria identità nell'aver raccolto l'eredità giuridica romana più tradizionale.

Dopo articolata discussione sulle relazioni Bianchi e Biavaschi, la sessione ha visto l'ultima relazione, del Prof. Andrea Spiriti (Università dell'Insubria): *Recaredopolis/Recópolis città ideale dei visigoti*.

In una preziosa ottica di sinergie tra diverse discipline l'intervento dell'ultimo relatore, gradito 'ospite' ad un incontro di giuristi, ci ha presentato un aspetto diverso ma necessario di quel complesso fenomeno che è stato il tardo antico nel suo complesso. Con la proiezione delle foto degli scavi abbiamo noi tutti potuto vedere la struttura della città ideale di *Recaredopolis*, una città nominale, che, come tale, s'inserisce in una lunga tradizione, costruita nel tempo e la cui struttura, di fatto, diviene materializzazione, nella Spagna visigota, dell'intero bagaglio ideologico e semantico romano dell'epoca.

Terminata la relazione e la discussione su di essa il convegno è proseguito nel pomeriggio con le visite al complesso basilicale e al Museo Paleocristiano. Per la giornata del 30 ottobre, nella mattinata, sono infine state organizzate le ultime visite previste dal programma: è stato dunque possibile visitare il Foro, il Mausoleo, il porto fluviale, il Fondo Gal, il Fondo Cossar e quello Pasqualis.

Maria Sarah Papillo (Università di Napoli 'Federico II')